

**STATUTO SEZIONALE** approvato dall'Assemblea straordinaria il 24 marzo 2006 e modificato, nel solo articolo 30, dall'Assemblea straordinaria del 23 marzo 2012, visto il parere positivo del Gruppo di Lavoro Statuti Sezionali del CAI Centrale.

## **DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

**Art. 1** E' costituita con sede in Asiago, via Ceresara, 1 l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Asiago Altopiano dei 7 Comuni". L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

**Art. 2** La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano (CAI) di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

## **SCOPI E FUNZIONI**

**Art. 3** L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

**Art. 4** Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, l'associazione si prefigge:

- a) di avvicinare i soci al mondo dell'alpinismo, nella consapevolezza che la montagna presenta degli equilibri che vanno conosciuti, rispettati e apprezzati;
- b) di promuovere ogni iniziativa idonea alla tutela, alla valorizzazione dell'ambiente montano, della sua cultura e delle sue tradizioni;
- c) di promuovere la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo e dello sci alpinismo in tutte le loro forme, con particolare riguardo alla sicurezza dell'alpinista e alla prevenzione degli incidenti, avvalendosi della scuola sezionale "Hogar Pail";
- d) di favorire la conoscenza e lo studio delle montagne;
- e) di mantenere in efficienza i sentieri, eventuali bivacchi o rifugi di proprietà della Sezione;
- f) di promuovere attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) di collaborare con il C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico);
- h) di provvedere alla sede dell'associazione, di curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

**Art. 5** Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, del Presidente.

## **SOCI**

**Art. 6** i soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto del CAI.

**Art. 7** Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale. L'iscrizione è personale e non

trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

**Art. 8** L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

**Art. 9** Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale. L'efficacia delle iscrizioni e dei rinnovi a socio ordinario, familiare e giovane del CAI decorre, a tutti gli effetti assicurativi, dalla data di arrivo alla Segreteria Generale di Milano degli elenchi dei nominativi e del relativo importo, che saranno trasmessi entro trenta giorni dal momento in cui è stata rinnovata l'adesione o è stata presentata domanda d'iscrizione al sodalizio.

**Art. 10** Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

**Art. 11** Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e regolamento nazionale e sezionale, che gli verranno consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d), del comma precedente, devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno; il socio che non rinnova la propria adesione entro tale data è considerato moroso. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione, alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate, senza però aver diritto alle pubblicazioni arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

**Art. 12** I soci della sezione hanno diritto:

- a) al voto nelle assemblee delle loro sezione e di esercitare l'elettorato attivo e passivo nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano purché maggiorenni ed in regola con la quota associativa;
- b) a frequentare la sede sociale, a consultare ed avere in prestito i libri della biblioteca, ad usare l'attrezzatura alpinistica, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) a partecipare alle manifestazione indette dalla Sezione, osservandone le relative disposizioni;
- d) ad usare il distintivo sociale;
- e) a ricevere le pubblicazioni sociali.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

**Art. 13** Il socio riconosce che la sua partecipazione a gite, a corsi o ad altre manifestazioni organizzate dalla sezione non comporta alcuna responsabilità per quest'ultima per quanto nel corso di esse possa accadere.

**Art. 14** Ai soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di 25 e di 50 anni verrà attribuito un distintivo speciale. La consegna avverrà in occasione di una riunione sociale.

**Art. 15** La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del CAI e dall'art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

**Art. 16** Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma di quanto previsto dall'ordinamento del CAI.

**Art. 16 bis** Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 17** Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

**Art. 18** Sono organi tecnici sezionali:

- la Scuola di Alpinismo "Hogar Pail";
- la Commissione TAM (Tutela Ambiente Montano);
- la Commissione Sentieri;
- la Commissione per l'Alpinismo Giovanile;
- la Commissione per l'Escursionismo;

**Art. 19** Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

## **ASSEMBLEA**

**Art. 20** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- determina la quota associativa e di ammissione;
- approva il programma annuale;
- esamina e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili della sezione;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e al regolamento dell'associazione in un'unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

**Art. 21** L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni da quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, anche tramite il notiziario sezionale.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

**Art. 22** Hanno diritto di intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minori d'età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr' ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 23** L'assemblea nomina un presidente che sceglie un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta a questi ultimi la verifica della regolarità e del diritto a partecipare all'Assemblea.

**Art. 24** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili della Sezione devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

**Art. 25** L'elezione alle cariche sociali avviene nominalmente e non per liste.

Il consiglio uscente può proporre un elenco di candidati che verrà inviato ai soci nella lettera di convocazione ed esposto all'albo della sezione. Tale elenco potrà essere integrato da altri nominativi prima o il giorno stesso dell'Assemblea.

Ai Comuni dell'Altopiano, con un minimo di venti soci, che presenteranno uno o più candidati spetterà di diritto un consigliere. Ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di Consiglieri da eleggere. E' escluso il voto per corrispondenza.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 26** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di 11 consiglieri compreso il Presidente.

Ne fanno parte, con diritto di voto, un rappresentante della locale stazione del soccorso alpino e il direttore della scuola di sci alpinismo.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario del Consiglio e i referenti presso le commissioni TAM, Sentieri, Alpinismo Giovanile ed Escursionismo della sezione.

Nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario della sezione che possono essere scelti anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in questo caso non avranno diritto di voto.

**Art. 27** Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 28** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, di regola almeno una volta al mese, mediante avviso contenente: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario del consiglio.

**Art. 29** Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- approva annualmente il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e imposta il bilancio preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi; ne coordina l'attività in armonia con il presente Statuto;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- propone i membri per le varie commissioni.

## **PRESIDENTE**

**Art. 30** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Per quanto concerne i poteri dispositivi, sempre in caso d'urgenza ed in via autonoma, può deliberare singole spese dell'importo unitario massimo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) fino alla concorrenza massima di globali € 500,00 (Euro cinquecento/00) mensili. Di dette operazioni il Presidente riferirà, in dettaglio, al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione, del medesimo, successiva al mese in cui sono state effettuate.

**Art. 31** Il candidato alla carica di presidente della sezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve aver anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. Dura in carica tre anni e può essere rieletto, ma non dopo due mandati consecutivi.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

**Art. 32** Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione.

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione. Le figure di tesoriere e segretario possono essere svolte anche da un'unica persona.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 33** Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

**Art. 34** Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

## COMMISSIONI

**Art. 35** Gli organi tecnici sezionali, nel rispetto dei fini dell'Associazione e delle indicazioni del Consiglio Direttivo, cui spetta la nomina dei rispettivi membri, assumono tutte le iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. Riferiscono sulla propria attività al Consiglio Direttivo, per il tramite del rispettivo referente.

La composizione, le competenze e i principi di funzionamento degli Organi tecnici sezionali sono stabiliti da apposito regolamento.

## AMMINISTRAZIONE

**Art. 36** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 37** Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque ed espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

**Art. 38** I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, sono depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

**Art. 39** I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio dei revisori dei conti del CAI.

## CONTROVERSIE

**Art. 40** Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo l'ordinamento del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Gli organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie tra i soci;
- il Collegio interregionale dei probiviri competente per territorio.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'ordinamento del CAI.

**Art. 41** Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dell'ordinamento del CAI è ammesso ricorso ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento stesso.

**Art. 42** Il presente Statuto e le sue modifiche devono essere deliberati da un'Assemblea Straordinaria valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti. In entrambi i casi sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.

**Art. 43** Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale e l'ordinamento del CAI.

## DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 44** L'adeguamento dell'ordinamento della sezione alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Altopiano dei 7 Comuni, .....